

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D' OPERA PROFESSIONALE

TRA

l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (di seguito denominata "Agenzia" e/o ARSARP), con sede legale in Campobasso, via G. Vico, n.4, C.F. 01541820708 rappresentata dal Dott. Nazzareno DE LUCA, Dirigente del Servizio 1, nominato Datore di lavoro dell'ARSARP con Decreto del Commissario Straordinario n.93 del 21/11/2017 e dal Dott. Gino CARDARELLI, Dirigente del Servizio 4, nominato "Datore di lavoro" per le attività riguardanti i cantieri forestali ed i vivai forestali gestiti dall'ARSARP, con Decreto del Commissario Straordinario n.93 del 21/11/2017;

E

dott. Nicola Rinaldi, di seguito denominato anche Professionista e/o Medico Competente, nato a Matrice (Campobasso) il 19 gennaio 1959, con studio in Campobasso in Piazza Molise, 11/C, C.F. RNLNLC59A19F055J, partita IVA 00613480706,

Premesso:

- che l'ARSARP, con Decreto del Commissario Straordinario n.93 del 21/11/2017, ha nominato il Dott. Nazzareno DE LUCA, Dirigente del "Servizio 1" Datore di lavoro per le attribuzioni e le competenze organizzative e direzionali in materia di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 e successive mm.ii. dell'ARSARP ed il Dott. Gino CARDARELLI, Dirigente del "Servizio 4" Datore di lavoro per le attribuzioni e le competenze organizzative e direzionali in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive mm. e ii per gli operai erboricoltori addetti ai cantieri forestali ed ai vivai forestali gestiti dall'ARSARP;
- che con determinazione dirigenziale n.540 del 22/11/2017 del Dirigente del "Servizio 1" è stato affidato al Dott. Nicola Rinaldi l'incarico di Medico competente per la sorveglianza sanitaria dell'ARSARP ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 per un periodo di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto;
- che con determinazione dirigenziale n.538 del 22/11/2017 del Dirigente del "Servizio 4" è stato affidato al Dott. Nicola Rinaldi l'incarico di Medico competente per la sorveglianza sanitaria degli operai erboricoltori addetti ai cantieri forestali ed ai vivai forestali gestiti dall'ARSARP;

- delle attività connesse alla cantieristica forestale ed ai vivai gestiti dall'ARSARP ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 per un periodo di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'Agenzia, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, affida al Dott. Nicola Rinaldi l'incarico di Medico Competente per la sorveglianza sanitaria per l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca, in attuazione del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 2 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Dott. Nicola Rinaldi realizzerà le prestazioni di cui all'articolo 1 secondo quanto previsto dalla D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e svolgerà le funzioni di Medico competente per la sorveglianza sanitaria, cui il presente atto si intende nominato.

In particolare il Dott. Nicola Rinaldi, in qualità di Medico competente per la sorveglianza sanitaria, provvederà a tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 25 (obblighi del medico competente) e 41 (sorveglianza sanitaria) previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed a quelli - visite mediche, esami strumentali, esami da fare all'esterno, visite ai luoghi di lavoro, formazione e informazione - specificati dai preventivi A e B, che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le prestazioni del Dott. Rinaldi si intendono per tutte le attività che fanno capo all'ARSARP e quindi anche per l'attività connesse alla realizzazione del PSR Molise 2014-2020, Misura 8, Sottomisura 8.3, "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", e per l'attività dei vivai regionali.

Il Dott. Nicola Rinaldi, per la realizzazione delle prestazioni, si rapporterà con i Dirigenti dei Servizi 1 e 4 dell'ARSARP.

Art. 3 – MODALITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, ALLA DOCUMENTAZIONE, ALLA SEDE ED AGLI IMPIANTI

L'Agenzia, al fine di consentire la realizzazione delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2, su richiesta del Dott. Nicola Rinaldi, fornirà tutte le informazioni e la documentazione di cui dispone

riguardante la sede, gli impianti, i macchinari e le attrezzature, le materia prime e ausiliarie utilizzate, i prodotti, i rischi, i danni e misure preventive, l'assetto e i processi organizzativo-gestionali, i dipendenti, l'addetto alla funzione di sicurezza, gli appalti e quant'altro ritenuto necessario. Consentirà al Professionista l'accesso alla sede, agli impianti ed a quant'altro ritenuto necessario.

Il dott. Nicola Rinaldi, d'altra parte, dovrà ritenersi vincolato alla massima riservatezza relativamente alle informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.

Art. 4 – DURATA

Il presente contratto avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previa specifico provvedimento dell'Agenzia e risoluzione anticipata.

Art. 5 - COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso per l'espletamento dell'incarico si conviene così distinto:

- per le prestazioni riguardanti la sorveglianza sanitaria di lavoratori esposti a VDT è quantificato in euro 1.500,00(millecinquecento) annui, così come riportato nell'allegato a);
- per le prestazioni di sorveglianza sanitaria degli erboricoltori è misurato in base ai costi specifici indicati nella tabella riportata nell'allegato b).

Le prestazioni saranno considerate al lordo dell'IRPEF e delle ritenute previdenziali ed altresì esenti da IVA ai sensi della legge 133/99.

Il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni, oggetto del presente contratto, sarà reso su emissione di fattura.

Art. 6 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Campobasso.

Art. 7 – SPESE

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 8 – TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2013 n. 196 e ss.mm.ii., dichiara che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente nelle modalità e per le finalità necessarie per lo svolgimento delle attività contrattuali e per l'assolvimento degli obblighi previsti

dalle leggi e dai regolamenti in materia. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'incaricato si obbliga a trattare i dati personali, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, secondo le norme del Codice per la protezione dei dati personali e ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice stesso.

Art. 9 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme civili e fiscali vigenti, in quanto compatibili con lo stesso.

Il presente contratto redatto in duplice originale è composto di n. 3 (tre) pagine e parte della quarta.

Approvato, previa lettura e sottoscritto come segue

Campobasso, 4/12/2017

ARSARP

I DIRIGENTI

Dott. Nazzareno DE LUCA



Dott. Gino CARDARELLI



IL PROFESSIONISTA

Dott. Nicola RINALDI

RINALDI Dott. NICOLA
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro.
Via S. Antonio dei Lazzari, 14/B
Tel. 0874.482380 - 86100 CAMPOBASSO
Cod. Fisc. RNL NCL 59A19 F055.J
Partita IVA 00771340700